



REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 2° "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali"

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.i.;
- VISTO** l'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, (modificato dal c. 13 dell'art. 3 della l.r. n.27/2016) da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31.12.2013;
- VISTO** l'art. 3, comma 9 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 con il quale il termine del 31 dicembre 2016, prevista dall'art. 30 comma 3 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i., per le finalità volte al superamento del precariato è stato prorogato al 31 dicembre 2018;
- VISTO** l'art. 3, comma 10, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 il quale dispone che la Regione debba garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori (Comuni) per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3 nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 e s.m.i. nonché, della quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune (assegnazione di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 5/2014);
- VISTO** l'art. 3 comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 così come modificato dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, con il quale è stato disposto che la proroga del termine di cui al comma 9 del medesimo art. 3 si applica anche ai Comuni in dissesto di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del medesimo decreto legislativo e che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10 del medesimo art. 3, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;
- CONSIDERATO** che l'art. 3, comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 ha altresì previsto che la Regione debba garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadano sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 5/2014;

- CONSIDERATO** altresì che l'art. 3, comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 ha disposto che al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione debba garantire la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario;
- VISTO** l'art. 4, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 con il quale è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, inizialmente previsti dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3;
- VISTO** l'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;
- CONSIDERATO** che l'art. 4, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 ha altresì disposto che gli oneri finanziari del medesimo comma 4 continuino a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'art. 30 commi 7 e 10 della legge regionale 5/2014;
- VISTO** l'art. 3 comma 12 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 27, con il quale sono state autorizzate per l'anno 2018, tra l'altro, le spese di cui al Fondo Straordinario istituito con l'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. per 181.900 migliaia di euro “ Missione 18 programma 1 - capitolo 191310”;
- VISTO** il bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020, approvato con legge regionale 8 maggio 2018, n. 9;
- VISTA** la deliberazione n. 195 dell'11 maggio 2018, con la quale la Giunta Regionale del Governo in attuazione delle previsioni contenute nell'allegato 4/1- 9.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha approvato tra l'altro il Documento tecnico di accompagnamento e il piano degli indicatori;
- CONSIDERATO** che le risorse finanziarie destinate dal comma 12, dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono individuate nel capitolo di spesa 191310 del Bilancio della Regione, esercizio finanziario 2018;
- VISTE** le istanze avanzate da parte degli enti locali nelle quali vengono rappresentate, a vario titolo, riduzioni della platea del personale con contratto a tempo determinato le quali inducono alla variazione, in termini contabili alla quota-parte assegnata, per l'esercizio finanziario 2018, all'ente di cui al Fondo straordinario con il provvedimento interassessoriale n. 60 del 17 aprile 2018;
- CONSIDERATO** che i seguenti Enti locali hanno avanzato richiesta di variazione della platea: Acate; Acquadolci; Agrigento; Alcamo; Bagheria; Barcellona Pozzo di Gotto; Camastra; Campobello di Licata; Cassaro; Cerami; Cianciana; Falcone; Francavilla di Sicilia; Furci Siculo; Giardini Naxos; Giuliana; Leonforte; L'brizzi; Limina; Milazzo; Mongiuffi Melia; Montemaggiore Belsito; Motta d'Affermo; Mussomeli; Nicosia; Palermo; Partinico; Patti; Petralia Soprana; Piana degli Albanesi; Piazza Armerina; Ravanusa; Riposto; Sambuca di Sicilia; San Biagio Platani; San Giuseppe Jato; Santa Flavia; Santa Ninfa; Sant'Angelo Muxaro; Sciacca; Siracusa; Sommatino; Sortino; Terme Vigliatore; Termini Imerese; Tusa; Valderice; Valledolmo; Zafferana Etnea; Libero Consorzio Agrigento; Libero Consorzio Enna; Libero Consorzio Trapani;
- VISTO** che il comma 14 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, dispone che il comma 7bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. è sostituito dal seguente: *“I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento, Decorso il termine per il pagamento delle trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente”*;
- VISTO** l'allegato quadro prospettico “Allegato A” nel quale sono stati riportati, per ciascuna autonomia locale il limite massimo degli importi rimodulati per l'anno 2018 per un importo complessivo pari a 181.900 migliaia di euro a valere sulle somme autorizzate dall'art. 3 comma 12 della legge

regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e per le finalità di cui all'art. 30 comma 7 della legge regionale n. 5/2014;

RITENUTO, pertanto, di potere approvare, per l'anno 2018, il piano di riparto definitivo delle somme pari a 181.900 migliaia di euro del Fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30, della legge regionale 5/2014 come riassunto nell'allegato quadro prospettico "Allegato A", iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2018, approvato con legge regionale 8 maggio 2018, n. 9;

per quanto in premessa specificato

DECRETA

- Art. 1** - Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è approvato il piano di riparto delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana- per 'esercizio 2018- relative al Fondo straordinario di cui al disposto legislativo in premessa riportato già approvato in linea programmatica con il D.A. n. 60 del 17 aprile 2018, per l'importo complessivo pari a 181.900 migliaia di euro con risultante dalla sommatoria degli importi riportati a fianco di ciascuna autonomia locale indicata nella colonna E nell'allegato prospettico "All.A" che costituisce parte integrante del presente decreto.
- Art. 2** - L'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo del corrispondente importo indicato per ciascuna autonomia locale nell'apposita colonna E dell'allegato quadro prospettico "All. A" facente parte integrante del presente decreto, resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte attestante, per l'anno 2018, la spesa sostenuta.
- Art. 3** - In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.
- Art. 4** - Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.
- Art. 5** - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Palermo, li 11-12-2018

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

Il Dirigente
Giuseppe Di Gaudio

